



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per la Finanza Locale

MODALITÀ E TERMINI DELLA DICHIARAZIONE TELEMATICA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 764, LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207 DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 16 APRILE 2025

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

QUESITO N. 1

TITOLO. Modalità della dichiarazione telematica da parte dei comuni nei casi di gestione associate dei servizi. Unioni di comuni, consorzi, convenzioni o altre forme associative o strumentali.

RICHIESTA. Nel caso di gestione associata di servizi legati all'assistenza dei minori allontanati dalla casa familiare – a livello di Ambito territoriale sociale nelle forme previste dal TUEL (unioni dei comuni, consorzi, convenzioni), o mediante altra forma associativa o ente strumentale eventualmente previsti dalla normativa regionale – come si calcola la spesa sostenuta dai comuni, ai fini della dichiarazione telematica di cui all'articolo 1, comma 764, della legge n. 207 del 2024 e qual è il soggetto tenuto alla dichiarazione dei costi sostenuti?

RISPOSTA. L'articolo 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024, prevede che al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

La spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per la Finanza Locale

del giudice minorile è comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno del 16 aprile 2025, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Nel caso in cui sia stata istituita un'unione di comuni, la spesa per l'assistenza ai minori può essere trasferita all'unione, sulla base delle norme statutarie, che la contabilizza nel proprio bilancio e la sostiene per conto dei comuni facenti parte dell'unione. I comuni potranno dichiarare, ai fini dell'accesso al fondo di cui all'articolo 1, comma 759 della legge n. 207 del 2024, la quota di spesa sostenuta per loro conto, sulla base del rendiconto approvato dall'unione dei comuni, facendo riferimento ai diversi schemi di ripartizione dei costi.

Analogamente, il consorzio dei comuni, agendo quale ente strumentale dei comuni, può sostenere le spese per loro conto. I comuni, pertanto potranno dichiarare la quota di spese loro attribuibile sulla base del rendiconto approvato dall'ente strumentale.

Nel caso in cui vengano stipulate convezioni semplici ai sensi dell'articolo 30 del Tuel, la funzione di assistenza ai minori potrà essere delegata, sulla base degli accordi conclusi, ad un ente capofila. Pertanto, gli enti che hanno delegato la funzione, potranno dichiarare la spesa sostenuta facendo riferimento alla quota di spesa loro riferibile sulla base del rendiconto dell'ente capo fila.

Infine, anche nel caso in cui la gestione dell'assistenza dei minori allontanati dalla casa familiare sia stata delegata ad altra forma associativa o ente strumentale, eventualmente in base a previsioni normative regionali, i singoli comuni potranno dichiarare la spesa sostenuta per loro conto dal soggetto delegato.

In relazione al contributo ricevuto, i Comuni beneficiari il cui servizio è svolto dalla gestione associata provvederanno alle regolazioni finanziarie con la forma associata o l'ente capofila, eventualmente necessarie sulla base delle specifiche situazioni locali.